

## Civile

ASSICURAZIONI

# Il nuovo Arbitro delle controversie assicurative

mercoledì 06 ottobre 2021 di Ferraguto Antonio Avvocato in Milano, Partner di La Scala Società tra Avvocati

Allo studio un progetto di legge per introdurre nel nostro ordinamento l'arbitro per le controversie assicurative. Come riferito dal Segretario generale dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) in un suo recente intervento, "Il cammino verso l'avvio del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie per il settore assicurativo ha fatto un ulteriore importante passo avanti con la messa in consultazione, con le principali associazioni del mercato e dei consumatori, del Decreto interministeriale". L'arbitro assicurativo servirà a risolvere le controversie tra clienti e compagnie assicurative a costi contenuti e in tempi rapidi (massimo sei mesi, prorogabili di altri tre), senza bisogno di ricorrere all'autorità giudiziaria, secondo il modello dell'Acf (Arbitro per le controversie finanziarie) e Abf (Arbitro bancario). Chi non riuscirà a dirimere la controversia per questa via, potrà comunque proporre le sue domande al giudice competente. I pronunciamenti dell'arbitro non saranno vincolanti (come per Acf e Abf) ma l'attesa è che possano comunque costituire precedenti autorevoli per facilitare le transazioni in casi simili.



Come anticipato dal Segretario generale dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) in un suo recente intervento, "Il cammino verso l'avvio del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie per il settore assicurativo ha fatto un ulteriore importante passo avanti con la messa in consultazione, con le principali associazioni del mercato e dei consumatori, del Decreto interministeriale. La sua definizione consentirà all'IVASS di mettere in pubblica consultazione il proprio regolamento attuativo. Seguiranno la designazione e la nomina del Collegio Arbitrale. Il nuovo organismo andrà ad affiancarsi all'ABF della Banca d'Italia e all'ACF della Consob così da ampliare il sistema delle tutele della clientela".

Ma ripercorriamo il cammino di questa nuova istituzione.

Come noto, il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 - che ha recepito la direttiva ADR per i consumatori 2013/11/UE - ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova disciplina delle procedure ADR (Alternative Dispute Resolution).

Si tratta di procedure di risoluzione alternativa delle liti che hanno il vantaggio di offrire soluzioni rapide, semplici ed extragiudiziali alle controversie tra consumatori e imprese.

Ad oggi sono plurime le Alternative Dispute Resolution. Per quanto qui di interesse, vengono in riferimento l'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF, istituito presso la Banca d'Italia) e l'Arbitro delle Controversie Finanziario (in breve, ACF, istituito presso la CONSOB), Autorità stragiudiziali altamente specializzate e con specifiche competenze nelle materie a loro devolute dalla legge.

Le decisioni pronunciate da tali Arbitri, al pari di quelle emesse in esercizio del potere giurisdizionale, si caratterizzano per la loro particolare autorevolezza in virtù delle specifiche competenze e conoscenze dei Membri che li compongono, i quali hanno l'obbligo di garantire – al pari delle Autorità giurisdizionali – terzietà ed imparzialità delle decisioni assunte.

Con specifico riguardo al settore assicurativo, ad oggi, non è ancora presente un competente Arbitro, ma come accennato citando l'Intervento del Segretario Generale dell'IVASS Stefano De Polis, al Webinar "Bancassicurazione: discipline e tutele", svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno il 13 aprile 2021, è già in atto l'iter normativo per la sua istituzione e regolamentazione.

Come riferito da quest'ultimo, pur dovendo ancora attendere lo svolgersi dell'iter legislativo, anche l'Arbitro Assicurativo (in breve, AAS) si dovrebbe "ispirare alla struttura degli altri arbitri di settore, che rispondono ai criteri dettati dalla direttiva 2013/11 sui sistemi ADR e recepiti nel Codice del consumo. Comunque, a parte necessari tratti in comune, la disciplina dell'AAS dovrà tenere conto delle peculiarità del sistema assicurativo".

Da quanto si è potuto apprendere, al nuovo AAS, che verrà istituito presso l'IVASS, si aderirà automaticamente con l'iscrizione all'Albo delle Imprese, al Registro Unico degli Intermediari o ai relativi Elenchi, diversamente da quanto accade con riferimento all'ABF o all'ACF, in ordine ai quali gli intermediari aderiscono esclusivamente su richiesta.

Inoltre, nonostante l'iter di approvazione sia ancora in corso di svolgimento, la struttura dell'Arbitro parrebbe delineata.

Come accade già con riferimento all'ABF e all'ACF, prima di poter adire l'Arbitro sarà necessario che l'interessato abbia precedentemente esposto un reclamo all'intermediario o all'impresa facendo vale le proprie contestazioni e, soltanto in caso di esito sfavorevole o non soddisfacente delle proprie richieste, potrà adire l'Arbitro Assicurativo.

In tal modo, l'esperimento del preventivo reclamo si pone quale condizione di procedibilità del procedimento dinnanzi all'AAS, il quale dovrà essere introdotto nel termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo.

Al pari degli altri Arbitri, anche l'AAS dovrebbe offrire al consumatore un sistema di tutela attivabile senza la necessaria assistenza di un avvocato e con costi minimi.

Quanto alla durata del procedimento si prevedono tempistiche molto ridotte, coerentemente con la natura dello stesso. Si ipotizza, infatti, che i termini per la formazione del fascicolo istruttorio mediante lo scambio delle rispettive deduzioni saranno pari a 90 giorni e che altrettanti saranno quelli a disposizione per addivenire alla decisione della controversia (eventualmente prorogabili per esigenze dipendenti dalla particolare complessità della lite).

Quest'ultima, poi, non sarà dotata di efficacia vincolante – non potendo sotto questo profilo paragonarsi alla decisione emessa in esercizio del potere giurisdizionale – ma, al pari delle decisioni dell'ABF e dell'ACF, l'inadempimento dell'intermediario o dell'impresa sarà reso pubblico sul sito dell'Arbitro e dell'operatore, acquistando in tal modo efficacia di sanzione reputazionale.

Ma ci sono dei profili particolari che, per la specificità della materia, caratterizzeranno l'AAS.

Il primo è quello relativo alla competenza per valore della controversia. Si è potuto apprendere che nella bozza di Decreto interministeriale dovrebbero essere previste soglie di valore diversificate in funzione dei vari rami in cui si articola l'attività assicurativa.

In relazione a questi, l'interessato potrà avanzare domande volte all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, ivi incluso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Il secondo, invece, riguarda la previsione secondo la quale l'ASS, nei casi in cui il petitum rientri negli importi di cui all'art. 113, comma 2 c.p.c. (limite a € 2.500,00) o laddove le parti in causa ne facciano congiunta richiesta, sarà attribuito di poteri giudicanti secondo equità.

Questo particolare aspetto è funzionale, data la moltitudine di richieste di indennizzi o risarcimento che caratterizzano le controversie assicurative, soprattutto nei rami danni, a velocizzare ulteriormente la definizione della controversia.

Ciò, in ultima istanza, si rifletterà in modo significativamente positivo sulla deflazione del contenzioso giudiziale, con altrettante ricadute positive sia per i consumatori, sia per il "sistema giustizia".

A questo punto una questione di pone.

Il nuovo Arbitro Assicurativo andrà ad affiancarsi all'ABF e all'ACF. È dunque auspicabile che tra queste tre Autorità, data la sussistenza di diversi ambiti di confine tra le competenze di queste, si possano instaurare dialoghi e meccanismi di collaborazione agevoli.

Sotto questo profilo sarà dunque opportuno che dell'istituzione dell'ASS se ne tenga conto con riferimento alle già esistenti forme di collaborazione tra Arbitro Bancario Finanziario e Arbitro delle Controversie Finanziarie. Con riguardo a questi ultimi, infatti, il 19 marzo 2020 la Banca d'Italia e la Consob hanno stipulato un Protocollo d'intesa che ha istituito e disciplinato meccanismi di coordinamento e di scambio informativo tra i sistemi ABF e ACF, nel rispetto dell'autonomia dei rispettivi Collegi,

su questioni di comune interesse, nonché su iniziative di informativa al pubblico e di educazione finanziaria.

Sarà dunque necessario che in questo dialogo biunivoco possa efficacemente inserirsi anche la nuova Autorità, alla quale è dunque auspicabile vengano estesi i già esistenti meccanismi di collaborazione e scambio informativo.

Nell'istituzione di questa nuova Autorità si aggiunge un ulteriore tassello di concretezza mediante l'assunzione di specifico personale in aggiunta alla pianta organica dell'IVASS - entro però i limiti previsti ex lege - le cui loro mansioni saranno dedicate all'attività dell'AAS.

In merito però si è già posto un particolare problema: data la mole di ricorsi che si prevede perverranno all'AAS è plausibile che il limite imposto ex lege alla pianta organica del personale IVASS possa inficiare l'efficienza dell'attività dell'Arbitro, il quale, si è detto, con un numero di personale ridotto, difficilmente potrebbe fare fronte alla mole stimata e attesa di controversie.

Sul punto, per arginare il problema, potrebbe prospettarsi quale efficace soluzione – già adottata dall'ABF – la possibilità di avvalersi, mediante tirocini extracurricolari, dell'attività di giovani laureati che potrebbero essere immessi in tal modo immediatamente nel mercato del lavoro, agevolando così l'attività arbitrale.

Ad ogni modo, non rimane che attendere l'esito delle consultazioni tra le associazioni di categoria sul testo del Decreto interministeriale e auspicare la quanto più celere possibile istituzione di questo nuovo organismo.

Copyright © - Riproduzione riservata